



A chi giova?

di Stefano Savi - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Dopo anni di discussioni in materia di ordinamento professionale, aspettative deluse, progetti a lungo discussi e puntualmente dimenticati, improvvisamente, senza previa concertazione, senza considerazione del lavoro di elaborazione svolto e soprattutto senza alcuna sensibilità per il peculiare ruolo istituzionale dell'Avvocatura, il Governo è intervenuto con una normativa stravolgente per di più emanata utilizzando uno strumento improprio. Ma ciò che ha creato sconcerto sono state le autorevoli voci che hanno presentato il decreto come il semplice prologo di una più complessa operazione volta a stravolgere il sistema ordinistico.

Ogni opinione è legittima, naturalmente, anche in materia istituzionale. Importante però è che chi la esprime ne espliciti con chiarezza i contenuti e non dissimuli i reali obiettivi perseguiti.

Nel caso di specie sono stati utilizzati ancora una volta i consumatori ed i loro sacrosanti interessi per giustificare l'operazione nei contenuti e nel metodo.

I consumatori, cioè tutti noi, nel nostro Paese sono piuttosto bistrattati e spesso strumentalizzati, ben lo sappiamo per quotidiana esperienza. Ora si pretende di aver loro trovato un nemico e di averlo punito. Niente di meno vero.

L'Avvocatura è la naturale alleata dei consumatori come di tutti coloro che devono difendere i loro diritti.

Proviamo allora a capire quali sono gli interessi in gioco e quali i reali obiettivi.

In ogni caso, è bene premetterlo, dobbiamo anche domandarci come sia stato possibile metterci con tanta facilità "nell'angolo" facendoci altresì sentire il peso di una opinione pubblica ostile che ha dimostrato di non apprezzarci, in ciò "ispirata" da una robusta campagna mediatica.

Non è certo possibile prescindere da una profonda e seria autocritica, così come non possono prescindere tutti gli altri soggetti della giurisdizione. Dobbiamo costruire un diverso rapporto con le Istituzioni e la società civile e diventare protagonisti della modernizzazione.

Con ciò però non è detto che si possa accettare senza reagire con decisione la utilizzazione contro l'Avvocatura di mistificazioni e luoghi comuni stantii.

Tutto ciò ci offende.

Una seria ricerca della spiegazione di quanto accade porta a considerare fenomeni di natura internazionale o per meglio dire di globalizzazione.

Qualcosa di ben diverso dalle domestiche consuete litanie sugli avvocati causa di tutti i mali per la prassi di "chiedere rinvii", per la loro pretesa natura "vampiresca" e refrattaria alla concorrenza.

Ci offendono queste affermazioni quando le percepiamo casualmente cogliendo al volo qualche brandello di conversazione degli avventori del "Rick's Bar", loro habitat naturale. Tanto più risultano inaccettabili quando provengono da pulpiti autorevoli.

s o m m a r i o

A chi giova?	I - II
Dare nuovo valore all'Avvocatura	II - VII
Corte Costituzionale, 21 novembre 2006, n. 390	VII
Scuola Forense - le linee guida 2007	VIII
Riunione responsabili Scuole Forensi Italiane	VIII
Parere del Consiglio Nazionale Forense 24 Maggio 2006, n. 31	IX
Antiriciclaggio	X
La manifestazione del 12 ottobre 2006	XIV
Avvocati a Siviglia	XV
Avvocatura genovese in Cina	XVI

Se cerchiamo una spiegazione di quanto accade occorre prendere le mosse dalle analisi che in questi anni sono state fatte della globalizzazione ed in essa della combinazione tra capitalismo e conoscenza.

L'equilibrio tra capitalismo e conoscenza ha subito a seguito delle mutate condizioni dei mercati una alterazione. Per quel che ci concerne si è manifestata una tendenza a strumentalizzare il lavoro professionale alle esigenze delle imprese (v. Dubar e Triper, *Sociologie des professions*, Parigi: Colin 1998, cap.12).

Gli studiosi della materia hanno delineato una distinzione tra "capitalismo cognitivo" e "capitalismo finanziario-speculativo". Proprio sul rapporto con le professioni emerge una significativa divergenza tra le due forme identificate.

Il capitalismo cognitivo ha necessità della partecipazione del movimento delle professioni come elemento essenziale dello sviluppo. L'incontro tra capitale e professioni, entità distinte e soggettivamente ben connotate produce una positiva sinergia. Nel capitalismo finanziario "prevale la tendenza a concepire il progresso economico come una conseguenza della mentalità speculativa, diventa altissima per il capitale la tentazione di usare la scienza come semplice strumento di potere che si serve di tutti i mezzi per raggiungere le proprie finalità. In questo secondo caso il rapporto tra professionalismo e capitalismo tende a sbilanciarsi a tutto favore del capitale, sacrificando la componente professionale e strumentalizzando la scienza... Una eventuale sconfitta del capitalismo cognitivo potrebbe quindi dar luogo alla strumentalizzazione su larga scala delle forze professionali e alla loro subordinazione alle strategie dei grandi operatori economici" (Prandstraller, *Enc. del Novecento, Professioni*, vol. XIII, 379 SS.).

Nella sostanza gli effetti potrebbero essere quelli della funzionalizzazione delle professioni alle esigenze delle imprese che passerebbe necessariamente attraverso l'eliminazione di ogni forma di libertà, autonomia e indipendenza dei professionisti assoggettati alle sole regole del profitto.

Che le manovre in atto siano state ispirate da "grandi operatori economici" e non dalla necessità di difendere i "consumatori" ci è detto esplicitamente da un autorevolissimo esponente del Governo. In una intervista rilasciata al quoti-

diano "La Stampa" in data 24 settembre 2006 l'onorevole Piero Fassino ha detto: "...Il disegno di legge Bersani, approvato dal Consiglio dei ministri, va esattamente nella direzione auspicata da Montezemolo e Pininfarina.".

Così cominciamo a capire quale sia il disegno dal quale la politica in materia di riforme professionali trae ispirazione. Importante è la chiarezza.

Naturalmente Confindustria ha pieno diritto di perseguire gli interessi suoi propri, il Governo di dividerli, i consumatori di non essere presi in giro.

Noi abbiamo altrettanto diritto di batterci per quello che riteniamo essere l'interesse comune: salvaguardare libertà, autonomia e indipendenza della Avvocatura.

Riteniamo di dover continuare ad essere vincolati solo dalla legge e dal mandato ricevuto ed auspichiamo di non essere mai costretti ad obbedire ad interessi diversi perchè a trarne vantaggio non sarebbero certo i nostri assistiti e la Giustizia. In questa prospettiva l'anacronistica riesumazione del mito del mercato senza regole oltre che precipitarci in una dimensione antecedente allo sviluppo di una coscienza sociale ormai elemento portante della nostra democrazia preoccupa per i vantaggi che può dare ai grandi e forti operatori economici.

Se questa è la reale dimensione del problema siamo di fronte ad una questione istituzionale e alla necessità di difendere una scelta che, pur attraverso un profondo movimento di modernizzazione, preservi l'autonomia di tutti i soggetti della giurisdizione quindi anche degli avvocati, condizione essenziale per ridisegnare una sistema che torni a garantire nel nostro Paese a tutti GIUSTIZIA.

Il dibattito è aperto e deve essere stimolato coinvolgendo in esso tutte le componenti della società, politici e consumatori in testa ed in particolare la Magistratura. Anche, perchè no, le forze confindustriali alle quali cercare di spiegare che la strada per ottenere prestazioni a minor costo non passa attraverso lo svilimento della qualità, che anzi deve essere incentivata per reggere il confronto con sistemi più efficienti, e che le loro necessità economiche non sono connesse necessariamente con la distruzione di un sistema istituzionale assolutamente necessario alla vita democratica del Paese.

Dare nuovo valore all'Avvocatura

Relazione di Guido Alpa all'apertura della II sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense (Roma, 21-24 settembre 2006)

Il testo integrale può essere reperito sul sito del C.N.F.

1. - Premessa.

A mia memoria, ma anche nella memoria restituita dagli annali dell'Avvocatura, credo che questa sia la prima volta che un congresso forense si celebri contestualmente alla astensione dal lavoro, proclamata nei giorni dal 18 al 23 settembre. La coincidenza non è casuale: è una manifestazione del disagio in cui è stata costretta l'Avvocatura dalle recenti innovazioni legislative che hanno, in modo erratico e senza consultazioni, modificato, repentinamente, alcuni capisaldi della nostra disciplina. Ma si tratta di due iniziative che si svolgono su piani diversi: la seconda è volta a sollecitare un'attenzione all'esterno; la prima è la riflessione interna sullo stato attuale e sul futuro dell'Avvocatura italiana nell'ambito della disciplina delle professioni intellettuali.

E pertanto, delusi, aggrediti ma non rassegnati gli Avvocati italiani hanno risposto all'appello del Consiglio Nazionale

forense, degli Ordini e delle altre componenti dell'Avvocatura per celebrare nella Capitale la sessione finale del XXVIII Congresso forense.

E' un congresso che si è voluto *totalitario* perché tutti gli Avvocati con tutte le loro forme espressive e rappresentative potessero concorrere a ragionare, a progettare, a discutere tra loro e con gli interlocutori esterni alla categoria il ruolo dell'Avvocatura e i capisaldi di una professione che deve comunque essere rispettata e sostenuta. Se il Congresso di fosse concluso a giugno ci saremmo trovati a ridosso di una svolta – che confidiamo temporanea – rispetto alla quale si sarebbe dovuto riconvocare in via d'urgenza un'altra assise. Siamo qui riuniti per testimoniare e per costruire, per correggere e per integrare, per cogliere i segni del cambiamento ma anche – come ci eravamo proposti a Milano – per *governarlo*¹.

A novembre, la sessione milanese si era conclusa con molte atte-

se. Avevamo dimostrato al Governo e al Parlamento allora in carica, alle istituzioni, alla società civile, che l'Avvocatura era pronta a sostenere con impegno, con fatica ma anche con abnegazione il proprio ruolo nel sistema di amministrazione della giustizia; ma si aspettava – non quale premio, o quale ricompensa, ma quale atto doveroso di collaborazione e di sostegno – un intervento sostanzioso di riforma.

Non è stato così, né possiamo immaginare con esattezza come si chiuderà questa partita. Non abbiamo rinunciato a governare il cambiamento, perché – la nostra storia ce lo insegna – l'Avvocatura sopravvive nonostante tutto: nonostante le promesse mancate, nonostante le aggressioni subite, nonostante il gratuito disdegno a cui tradizionalmente è fatta segno², nonostante l'ingratitude di cui è circondata.

Ecco perché ho scelto – in modo non causale – di riprendere, quale titolo della mia introduzione, le stesse parole che comparivano nel programma elettorale condiviso dalla coalizione di forze politiche che ha poi assunto le attuali responsabilità di governo e che avevano suscitato il legittimo affidamento di noi avvocati: «dare nuovo valore all'avvocatura»³. Se avessimo scritto noi quel testo non l'avremmo di molto cambiato. Quel testo ci riconosce un ruolo insopprimibile: «La professione forense partecipa attivamente all'esercizio della giurisdizione, concorre in maniera decisiva all'efficacia ed efficienza del servizio giustizia, svolge un'essenziale funzione di tutela dei diritti individuali e collettivi e contribuisce a realizzare il sistema costituzionale delle garanzie».

Quello stesso testo ci riconosce «la competenza in via esclusiva del patrocinio, della rappresentanza e dell'assistenza innanzi all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che emetta un giudizio destinato a produrre effetti giuridici»; rafforza «la natura e la democraticità degli ordini»;

ribadisce «il principio dell'autonomia e libertà dell'avvocatura»; eleva la qualità del sistema dell'accesso, basato sulla frequenza di scuole forensi e di specializzazione per le professioni legali, sul tirocinio e su un esame di stato finale; con l'obbligo della formazione professionale permanente e «le modalità di verifica da parte degli ordini professionali»; conferma un sistema di tariffe che siano ad «un tempo garanzia per il cittadino, tutela della dignità della professione, incentivi alla soluzione rapida (giudiziale e stragiudiziale) del contenzioso» e prevede «una partecipazione attiva dell'avvocatura a tutte le forme di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione, di arbitrato e di conciliazione non giudiziale delle controversie».

I valori, il ruolo e i diritti che oggi rivendichiamo avevano trovato una condivisione nei progetti di disciplina delle professioni che si sono succeduti o e oggi sono stati presentati dalle diverse parti politiche: essi costituiscono un patrimonio comune che non si può cancellare con un tratto di penna. E' nei contenuti, oltre che nel metodo, che abbiamo contestato la svolta repentina, inconsueta e inattesa che ha sollevato la protesta ed esacerbato gli animi. Né è corretto accusarci di non avere accettato negoziazioni, che però sarebbero partite da posizioni tali da mettere in gioco l'essenza della professione forense. Ogni cambiamento, se opportuno, deve muovere da una premessa indefettibile: la salvaguardia dell'indipendenza, dell'autonomia, della dignità e del decoro della nostra professione.

Molti, anche all'interno dell'Avvocatura, ritengono che non si debba rivangare il passato, e si debba invece guardare solo al futuro, pensare a come l'Avvocatura si debba rinnovare, accettando nuovi modelli e mettendo da parte privilegi, arroccamenti, chiusure corporative. E' un'immagine non realistica e ingrata di una professione che in tutti gli ordinamenti è qualificata in termini di garanzia dello Stato di diritto⁴.

Non sarebbe serio voltare pagina senza capire, né sarebbe serio abbandonare ogni valutazione critica; sarebbe ancor meno serio

chinare il capo senza far sentire ancora la nostra voce. Una voce consapevole e pacata, che non metta a repentaglio la nostra immagine e nello stesso tempo faccia valere il suo peso. Le attestazioni di solidarietà che abbiamo ricevuto dal CCBE, dalle rappresentanze straniere dell'Avvocatura, dalle altre componenti professionali ci confermano nel nostro intento. E le vicende analoghe che hanno investito i nostri Colleghi europei – gli avvocati del Belgio che tramite la *Cour d'Arbitrage* hanno sollevato la questione di violazione delle regole comunitarie determinata dalla disciplina dell'antiriciclaggio⁵, gli avvocati tedeschi che hanno contestato l'abolizione della riserva di consulenza legale, gli avvocati inglesi che hanno contestato la "riforma Clementi"⁶ – dimostrano che il vento che oggi spira in Europa non può travolgere e distruggere senza costruire: consapevolezza, ragionamento, meditazione, consultazione⁷ sono i cardini di ogni riforma in una società che si dice e vuole essere democratica e moderna.

Anche le sentenze della Corte di Giustizia depositate proprio l'altro ieri – sollevano perplessità: non riguardano le tariffe, ma il diritto dell'avvocato straniero di essere iscritto, con il suo titolo, all'albo senza doversi sottoporre all'esame della lingua del Paese ospitante⁸, e il diritto dell'avvocato straniero, che riceva il diniego di iscrizione all'albo, di non essere giudicato né in primo grado né in appello, da organi composti in maggioranza da avvocati del Paese ospitante⁹. Approfondiremo nei prossimi giorni gli effetti di questi *dicta*.

2. - Due modelli di concepire le professioni liberali e in particolare la professione forense.

(...*Omissis*...)

La Commissione europea ha preso di mira le professioni, e in particolare l'Avvocatura.

Più volte negli ultimi anni la Commissione europea ha insistito presso il Governo italiano perché giustificasse la compatibilità della disciplina forense con i dettami del diritto comunitario. Ed il CNF anche in questa occasione ha fatto la sua parte, producendo autorevoli pareri, scritti difensivi, dichiarazioni portate alla conoscenza del pubblico, per spiegare ai suoi interlocutori, nazionali e comunitari, che il sistema tariffario ha una sua logica paritaria, di trasparenza e di congruità, che la pubblicità effettuata senza limiti crea confusione e dequalificazione, che l'inquinamento di soci professionisti e soci di mero capitale implica l'esercizio di professioni rilevanti per l'interesse pubblico da parte di chi non ne avrebbe titolo.

Inutile ripercorrere in questa sede tutta le iniziative che il CNF ha promosso per contestare il fondamento logico e fattuale della Comunicazione sulla concorrenza nei servizi professionali

Notiziario

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2006

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano S.r.l.

Direttore resp.: Maria Francesca Meloni

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Matteo Caniglia Cogliolo,

Simonetta Cocconi, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

[COM (2004) 83] e per valutare criticamente il seguito di quella Comunicazione [COM (2005) 405].

A ben vedere, i due pilastri sui quali poggia l'indirizzo che si autodefinisce liberista – il diritto comunitario e la tutela dei consumatori – sono così fragili da dimostrare che loro natura è astratta, ideologica, inconsistente.

I fatti e i documenti parlano per noi.

3. - La "posizione comune" sulla disciplina dei servizi.

(...*Omissis*...)

4. - La tutela del consumatore.

L'indirizzo che si autodefinisce liberista insiste sull'esigenza di tutela dell'interesse pubblico identificato con l'interesse dei consumatori. E' questo lo scopo enunciato dal d.l. 4. luglio 2006, n. 223, come convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 248.

Esso reca nel titolo una dizione riassuntiva così formulata: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale».

All'art. 1 queste misure sono presentate, oltre che in un quadro di riferimenti costituzionali, come dettate dall'«improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro». Sempre l'art. 1 dispone che queste misure sono «adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». E sono «necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore».

L'art. 1 dovrebbe svolgere la funzione di "preambolo" e di orientamento esegetico dell'interprete, costretto ad aggirarsi tra regole, brandelli di regole, principi, modifiche a testi unici, e tante altre espressioni del potere normativo riguardanti settori tra loro assai distanti, privi di una logica di coordinamento e di un quadro organico d'insieme.

L'art. 1 è però utilizzato dai fautori del "decreto" a sostegno delle regole che hanno modificato la disciplina delle professioni, in particolare attraverso l'art. 2.

Essi effettuano così una triplice manipolazione interpretativa incarnata testualmente nelle formule della disposizione: contrappongono gli interessi dei professionisti a quelli dei consumatori, danno l'impressione che il decreto attui regole costituzionali e quindi sia esente da mende di incostituzionalità, danno l'impressione che il decreto ponga in linea l'ordinamento interno con il Trattato CEE, richiamandone alcune disposizioni, e cercano così di dimostrare che con questo decreto l'ordinamento italiano si mette al passo con il diritto comunitario, perché il decreto sopprimerebbe regole obsolete in contrasto con la disciplina comunitaria dei servizi e della concorrenza.

Quanto ai richiami costituzionali, è appena il caso di segnalare che la disciplina delle professioni non è contenuta nell'art. 41 Cost., ma, trattandosi di lavoro autonomo, è contenuta negli artt. 35 ss. Allo stesso modo, gli artt. 43, 49, 81, 82, 86 del Trattato CEE riguardano *servizi e concorrenza*, ma queste disposizioni debbono essere rilette alla luce della Carta di Nizza e del Trattato costituzionale.

Ma quali sarebbero i vantaggi dei consumatori in questo settore?

I vantaggi sono enunciati con tono perentorio da un documento che accompagna, a mo' di commento, il lettore nell'interpretazione del testo, un documento di cui si fanno scudo i fautori del decreto¹⁰.

L'abolizione della obbligatorietà delle tariffe è presentata con queste parole: «Per i servizi professionali arrivano parcelle 'negoziabili' tra le parti e legate al risultato della prestazione. Con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento si è precisato che il compenso professionale degli avvocati negoziato con gli utenti deve essere espresso in un accordo scritto».

Precisiamo, innanzitutto, che le tariffe continuano a costituire il parametro di riferimento per il giudice nella liquidazione del compenso dell'avvocato nei casi indicati dallo stesso art. 2, secondo comma.

I compensi parametrati ai risultati ottenuti erano oggetto di possibili negoziazioni tra avvocato e cliente, sempre che non portassero al "patto di quota lite" o ad una sproporzionata retribuzione dell'avvocato. Il decreto riscrive l'art. 2233 cod.civ. e sembra ammettere il patto di quota lite, se concluso in forma scritta. Ma sottrarre al cliente una percentuale dei risultati della controversia significa tutelarla? Appropriarsi dei diritti del cliente è lecito, eticamente e giuridicamente? E' questa una equazione ragionevole? Negoziare la qualità della prestazione è un obiettivo che reca vantaggi al consumatore?

Il decreto vorrebbe promettere (secondo i suoi fautori) la «riduzione delle parcelle» e una «maggiore efficienza nelle prestazioni offerte». Anche qui c'è una equazione che non torna: se il compenso è negoziato, e non si applicano le tariffe – che pure rendono paritetico e trasparente il rapporto economico dell'avvocato con il cliente – il cliente sarà automaticamente in una posizione di forza contrattuale tale da riuscire ad ottenere una riduzione del dovuto? E la maggiore efficienza nelle prestazioni si dovrà alla negoziazione?

Per effetto della nuova normativa – si legge sempre nel documento dei fautori del decreto - «I liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità informativa. Ora, ad esempio, anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può 'selezionare' il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze. Con una norma del decreto legge si abroga il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni».

Per quanto riguarda i servizi legali, già ora il codice deontologico consente l'informazione sui titoli acquisiti effettivamente (e non su quelli inventati dal professionista); ma quali prezzi potranno essere esibiti? Ogni questione ha una storia a sé, profili giuridici specifici da studiare e approfondire, ogni difesa ha la sua logica e i suoi tempi, e l'avvocato non può predire il futuro perché – a differenza degli altri professionisti – il risultato della sua attività è *mediato dal giudice*. Allora si tutelano davvero i consumatori perché ora essi si possono affidare a messaggi pubblicitari (di cui conosciamo tutti la dubbia affidabilità) per scegliere il proprio difensore?

La risposta che ci danno i fautori del decreto appare un po' ingenua, se non mistificante: «L'utente avrà maggiori informazioni a sua disposizione e quindi più possibilità di comparazione e di scelta» (come se la soluzione di un problema giuridico potesse porsi sullo stesso piano di un servizio in-

formatico, di trasporto o di telefonia).

E si aggiunge: «Il consumatore avrà anche più capacità [sic!] contrattuale». Il consumatore maggiorenne non interdetto ha certamente “capacità contrattuale”. Forse, qui si voleva dire “potere” contrattuale, inteso in senso economico-sociologico. Ma, come sopra si è osservato, solo le grandi società, le banche, le assicurazioni, hanno un potere contrattuale che può prevalere su quello del singolo avvocato. Proprio per questo il codice civile proibisce il patto di quota lite, e il codice deontologico ancora oggi sanziona l’avvocato che profitta dell’ignoranza del cliente.

I vantaggi che si vorrebbero assicurare al consumatore, sul lato delle professioni, non finiscono qui. Si dice ancora: «L’utente potrà rivolgersi a società multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc...) Con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità». Ma non si dice che il divieto aveva la funzione di prevenire i conflitti d’interesse, di assicurare all’avvocato (e quindi al cliente) l’indipendenza da partners che potrebbero preferire il perseguimento dell’interesse della società rispetto a quello del cliente, la possibilità da parte dell’avvocato di scegliere – nell’interesse del cliente – il professionista di altra materia che di volta in volta riteneva più appropriato. Ora, sollecitando i professionisti ad associarsi anche in “società multidisciplinari” tutti questi vantaggi andranno persi, certamente in danno del cliente. E poi non è detto che la rimozione del divieto si traduca in una rincorsa alle associazioni ...

Del tutto non consequenziale rispetto al significato oggettivo del provvedimento è poi la considerazione secondo la quale «Si apre la possibilità di creare studi italiani più competitivi a livello internazionale», come se già oggi non vi fossero studi di questo livello o come se vi fossero divieti a costituirli, o come se non si sapesse che gli studi internazionali che operano in Italia si avvalgono di avvocati italiani. Gli avvocati italiani che volessero espandersi all’estero sono ostacolati da fattori oggettivi: dalla lingua italiana, che gli stranieri non conoscono, dal diritto italiano, che gli stranieri non apprezzano, perché scritto in una lingua che non comprendono, dall’ambiente in cui operano, perché il Paese, il sistema-giustizia, il sistema politico che abbiamo sono a torto o a ragione oggetto di critica¹¹.

Non sono certo questi i “vantaggi” che si meritavano i consumatori. Non è certo introducendo misure che favoriscono l’accaparramento di clientela e l’offerta di prestazioni professionali sottocosto che si tutelano i diritti dei consumatori. Non sono certo questi i diritti per l’affermazione dei quali abbiamo combattuto come giuristi e come difensori, i diritti sui quali abbiamo costruito un sistema di informazione, di protezione e di tutela giudiziale, uno *status* che abbiamo teorizzato, accreditato e codificato. Né ci saremmo aspettati che – mettendosi il berretto frigio – il legislatore avrebbe riconosciuto un “cittadino-consumatore” e disconosciuto il “cittadino-professionista”!

Non mi soffermerò sui profili di incostituzionalità della disciplina attuale, perché essi sono stati ampiamente e persuasivamente declinati nelle opinioni che autorevoli studiosi della materia hanno espresso, senza avere registrato confutazioni o critiche.

5. - I principi-quadro in materia di professioni.

(...*Omissis*...)

6. - I progetti di riforma della disciplina delle professioni.

La riforma della disciplina delle professioni – sulla quale ha dovuto concentrarsi la seconda sessione del nostro Congresso, come si dirà in modo compiuto e dettagliato anche nello spazio riservato all’intervento del Consiglio Nazionale Forense – non può che articolarsi su di un duplice livello: inquadrati i principi del diritto comunitario, retamente inteso, e i principi costituzionali, riservata allo Stato la potestà legislativa in materia, salvi i poteri di sostegno finanziario che le Regioni sono titolate ad esercitare – i principi generali debbono lasciare spazio alle *peculiarità delle singole professioni*. L’Avvocatura, come si è tante volte ripetuto e come ha statuito la Corte costituzionale, ha una funzione essenziale irrinunciabile, indefettibile, insopprimibile. Dal punto di vista della tecnica legislativa, un sistema normativo così complesso non può che affidarsi ad una legge di delega, a cui seguano singoli decreti delegati che tengano conto delle specificità professionali.

Le professioni liberali “regolamentate” trovano negli Ordini la loro essenza: è questo un connotato che si riscontra in ogni modello normativo europeo; anche in Inghilterra i *barristers* debbono essere iscritti al *Bar Council*, e i *solicitors* sono iscritti alla *Law Society*.

Ampliare il numero degli Ordini o costituire “associazioni professionali” è una scelta, politica e di opportunità, che non si può considerare dirimente. Gli Ordini non possono essere soppressi, le associazioni possono essere istituite liberamente. Ma non possiamo neppure accettare che gli Ordini siano conservati ma “svuotati di fatto” delle loro funzioni. Almeno quattro limiti mi sembrano necessari perché il sistema possa reggere su salde fondamenta.

Il primo limite è dato da una scelta di campo: se non si intende istituire nuovi ordini, le associazioni professionali siano riservate alle *nuove professioni*. Appare evidente che il sistema duale non può prevedere modelli normativi identici, altrimenti vi saranno due fattispecie normative riguardanti il medesimo oggetto. Questo non significa ovviamente che alle professioni nuove o emergenti non si voglia riconoscere dignità e utilità; anzi, la istituzione delle associazioni professionali darà maggiori garanzie di controllo e qualità dell’attività professionale. Come emergeva già dai primi progetti degli anni Novanta, le associazioni professionali dovrebbero conservare la loro natura privatistica. In ogni caso, se ad esse si volesse riconoscere natura pubblicistica, l’iscrizione obbligatoria del professionista non potrebbe che comportare la scelta di uno, ed uno soltanto, degli organismi istituzionali, salve le eccezioni già ora consentite.

Il secondo limite è dato dalla necessità di distinguere e di non sovrapporre gli ambiti dell’esercizio professionale. Ogni Ordine ed ogni associazione debbono mantenersi entro i confini tipici della professione tutelata, con la salvaguardia delle riserve dettate dall’interesse pubblico.

Il terzo limite è dato dalla impossibilità di scelta della iscrizione ad una associazione professionale da parte di chi, per il tipo di titolo acquisito, è tenuto, se vuole svolgere la sua professione, ad iscriversi ad un Ordine. Si è di recente sostenuto che < il principio di liberalizzazione (...) dovrebbe riguardare la possibilità per una persona in possesso dei requisiti formativi e di abilitazione relativi a determinati ambiti di conoscenze professionali (...) di iscriversi liberamente a un organismo ordinistico fra quelli definiti per legge come in grado di qualificare le sue competenze e il suo sviluppo professionale >¹². Per quanto riguarda l’avvocato, la sua iscrizione all’Albo e la sua soggezione all’Ordine sono garanzie di tutela dell’interesse pubblico, attesa la rilevanza costituzionale e sociale della sua professione. L’avvoca-

to che non si iscrive all' Albo o si cancella dall' Albo, per iscriversi ad una associazione professionale diversa svolge una professione diversa. E se mantiene il suo titolo si espone, dall'esterno, al rischio che il cliente che si rivolgesse a questo professionista o allo studio costituito con professionisti iscritti ad altre associazioni, avrebbe l'aspettativa di trovare un difensore dei propri diritti, non potendo invece fruirne, perché solo chi è abilitato con il suo titolo a patrocinare dinanzi alle Corti può dare queste garanzie e questo tipo di "servizio".

Ma non è solo l'affidamento pubblico che ne verrebbe a soffrire. Gli Ordini, non soppressi, ma svuotati a beneficio delle associazioni, finirebbero per avere un ruolo marginale, in un sistema che invece ne postula l'esistenza, l'efficienza, l'autorevolezza. L'avvocato che si cancella dall' Albo si sottrae alla disciplina deontologica forense, si sottrae agli obblighi contributivi, si "mescola" con altri professionisti perdendo la sua identità tipica.

Il quarto limite è dato dal fatto che – salvo l'intervento dell' Autorità giudiziaria e le competenze del Ministero della Giustizia - gli Ordini sono enti pubblici non economici a cui la costante interpretazione costituzionale ha conservato autonomia e competenze di ambito nazionale¹³. Nessuna autorità, all'infuori dell' A.G.O. e del Ministro della Giustizia, possono interferire nell'esistenza e nella vita dell' Ordine.

7. - Qualità e "riserve" nel c.d. sistema duale.

(...Omissis...)

8. - Per una riforma urgente dell' ordinamento forense.

Ma tutto ciò non basta. L'Avvocatura ha bisogno di un intervento urgente che riformi l'esame di abilitazione, che consenta agli Ordini di verificare l'effettivo esercizio della professione da parte degli iscritti, che riformi il procedimento disciplinare, che introduca forme e modi di aggregazione degli avvocati senza intaccare il principio di autonomia e indipendenza. Non dunque l'ingresso a soci di capitale, non subordinazione con contratto di lavoro dipendente dell'avvocato ad altro avvocato, non commissioni con altre professioni, se non quelle consentite dalla interdisciplinarietà compatibile con la professione forense.

Nella giornata di domani, secondo la scansione dei temi congressuali che è stata decisa all'unanimità da tutte le componenti dell' Avvocatura, il CNF discuterà le linee fondamentali della riforma urgente che l' Avvocatura attende ormai da anni.¹⁴

Le due linee di riforma – il quadro generale delle professioni, le regole speciali dell' Avvocatura – possono coordinarsi senza allungare i tempi. D'altra parte, lo si è già fatto: in via generale, per il riordino del sistema elettorale e la composizione degli organi di ordini professionali con il d.p.r. 8.7.2005,n.169, da cui sono stati esclusi tuttavia gli Ordini forensi; in via particolare, per due categorie professionali di grande rilievo: i commercialisti e i ragionieri, con la l. 24.2.2005, n. 34; i notai, con la l. 24.2.2005, n. 34, il d.lgs. 1.8.206, n. 249 e la l. 24.4.2006, n. 166.

9. - Il ruolo dei giovani e le prospettive dell'Avvocatura.

Quando si parla dei giovani – studenti, praticanti, avvocati – sorge innanzitutto il problema della legittimazione a trattare l'argomento e a prospettare regole che potrebbero incidere sul loro futuro da parte di chi ormai ha una carriera e un tratto di vita alle spalle. E' evidente che il futuro dei giovani si deve costruire insieme con loro ed è altrettanto evidente che non vi possono essere conflitti d'interesse, perché chi si trova a poter proporre iniziative e progetti o addirittura a dover decidere su di loro non può che esprimersi per loro, cioè a loro favore.

Anche quest'anno già i primi dati raccolti dagli esami di orientamento per l'iscrizione alle Università indicano che la Facoltà di Giurisprudenza costituisce ancora uno dei percorsi formativi più ambiti, nonostante la connessione tra il titolo conseguito e gli

sbocchi lavorativi restino incerti e assolutamente insoddisfacenti. Il modello di corso di laurea magistrale (1+4) che sottolinea la professionalità e quindi si pone come lo strumento ideale per avviarsi alle professioni legali è parso al CNF ancora debole, nella convinzione che solo se si consente agli studenti di acquisire una formazione qualitativa di eccellenza curvata sulle esigenze delle professioni legali già negli anni universitari è possibile procedere ad una selezione accurata e non casuale degli aspiranti all'esercizio dell' Avvocatura.

La qualità fa premio anche nell'accesso alle Scuole, e nel periodo del tirocinio, che deve essere effettivamente formativo e non solo un mezzo di lavoro ancillare o di parcheggio in attesa di migliori occupazioni. Si che accanto alla formazione teorica e pratica occorre una gratificazione economica proporzionata all'attività effettivamente svolta e al contributo offerto. Occorre ripensare ai sussidi economici per le categorie meno abbienti, perché, al di là delle tradizioni familiari sulle quali si è costruita gran parte dell'esperienza forense che costituisce il vanto della nostra professione, la trasmissione del sapere possa raggiungere ancor più facilmente chi, essendo meritevole, si trova a disagio per la difficoltà di uscire dal suo *milieu* sociale o di fare ingresso in uno studio professionale. Borse di studio, mutui agevolati, stages, e ogni altro modo per garantire *pari opportunità* costituiscono oggi proposte che il CNF promuove con convinzione.

Nel marzo scorso abbiamo organizzato il primo congresso di aggiornamento forense, a cui si sono iscritti gratuitamente più di 1.400 avvocati. In luglio abbiamo varato, primo ordine in Europa, un corso a Londra per gli Avvocati italiani, di inglese giuridico e di diritto contrattuale e bancario. E' stato seguito, con entusiastici risultati, da 130 giovani avvocati provenienti da tutti i distretti, ed ha consentito a loro non solo di apprendere nozioni e tecniche, ma anche di capire un diverso sistema e di avviare utili contatti con gli studi locali.

Ben diverso è il discorso sull'accesso alla pubblicità diversa da quella informativa: le risorse economiche dei giovani e destinate ai giovani debbono essere indirizzate alla formazione e qualificazione professionale, alla organizzazione degli studi, della biblioteca e degli altri mezzi di informazione, alla rete informatica, piuttosto che non essere disperse nei tentativi di accaparramento di clientela.

10. - L'allineamento degli Avvocati italiani alle professioni forensi degli altri Paesi d' Europa.

(...Omissis...)

11. -La partecipazione degli Avvocati italiani all'edificazione dell' Avvocatura europea.

(...Omissis...)

Note:

¹ Alpa, *Relazione di apertura del XXVIII Congresso nazionale forense: «Amministrare la Giustizia: gli Avvocati per governare il cambiamento»*, in *Rass.forense*, 2006, I,1.

² Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venezia, 1585 (alla voce «Avvocati»), rist. Olschki, Firenze, 1996.

³ "Fabbrica del programma", p. 53.

⁴ Luzzati, *La politica della legalità. Il ruolo del giurista nell'età contemporanea*, Bologna, 2005; Hazard e Dondi, *Etiche della professione legale*, Bologna, 2005; Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, Parigi, 2006, p. 378 ss.; Cranston, *How Law Works. The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford, 2006; Zuckerman (ed.), *Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure*, N.Y., 1999.

⁵ Sul punto v. Colavitti, *Segreto professionale e diritto di difesa, tra obblighi "antiriciclaggio" e tradizioni costituzionali (note in margine al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia dalla Cour d'Arbitrage belge, relativamente alla direttiva 2001/97/CE)*, in *Rass.forense*, 2006, I, p. 127 ss.

⁶ The Law Society, *Draft Legal Services Bill-Joint Committee consideration. Supplementary submission from the Law Society, 19 June 2006*, a proposito del *Draft Legal Services Bill* elaborato dal *Department for Constitu-*

tional Affairs del 24.5.2006, vol.I, Report, Londra, 25.7.2006

⁷ V. già la Comunicazione [COM (2001) 0130 def.] che espone la *Relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma-Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare*.

⁸ Commissione c. Granducato del Lussemburgo, causa C-193/05

⁹ Graham J. Wilson c. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, causa C-506/04

¹⁰ Ministero dello Sviluppo Economico, *Cittadino consumatore. Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori* (nel sito web).

¹¹ A cominciare dai rapporti della Banca mondiale degli investimenti: in materia v. i saggi raccolti dall' Association H. Capitant, *Les droits de tradition civiliste en question. A' propos des Rapports Doing Business de la Banque Mondiale*, Parigi, 2006

¹² Intervento del Ministro Guardasigilli su *Il Sole 24 Ore* (*Associazioni e Or-*

dini garanti della formazione, 16.9.2006, p.23).

¹³ V. Corte cost., sentenza n.405 del 2005

¹⁴ V. le Relazioni predisposte dai Consiglieri del CNF e previste nel programma congressuale nel seguente ordine: avv. Agostino Equizzi, Federico Italia, Pierluigi Tirale, Alessandro Bonzo, Giorgio Orsoni, Giuseppe Bassu, Nicola Bianchi, Ubaldo Perfetti, Francesco Morgese, con l'intervento dell'avv. Pietro Ruggeri, coordinatore del Centro di formazione; e v. le Relazioni scritte degli avv. Consiglieri C. Vermiglio, Aldo Loiodice, Alarico Mariani Marini, Carlo Martuccelli, Antonio De Michele (in collaborazione con Massimo Melica), Eugenio Cricri, Lucio Del Paggio, Bruno Grimaldi.

¹⁵ Per una rassegna di queste problematiche rinvio ai lavori della Commissione del CNF coordinata dall'avv. C. Vermiglio in collaborazione con gli avv. Monticelli, Stillo e Traversa.

AVVOCATI PART-TIME

Corte Costituzionale, 21 novembre 2006, n. 390 - Pres. Bile - Rel. Vaccarella.

AVVOCATO - impiegato pubblico - esercizio part-time della professione di avvocato - questione di legittimità costituzionale delle leggi 662/1996 e 339/ 2003 - inammissibilità.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli articoli 3,4 e 3, 4, 35, 41 della Costituzione, dai Tribunali di Napoli e Cuneo, dal momento che tanto legge n. 662/1996, quanto la legge opposta n. 339/2003, non sono prive di ragionevolezza ma esprimono il potere discrezionale del legislatore (art. 28 legge n. 87 del 1953).

Nella specie, ed alla luce del principio di discrezionalità, i Giudici Costituzionali hanno sostenuto non sussiste disparità di trattamento:

- fra gli impiegati pubblici cui è fatto divieto di svolgere la professione di avvocato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 339 del 2003 e quelli che, prima dell'entrata in vigore di tale legge, siano stati collocati in part time ridotto ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati (a questi ultimi l'art. 2 della stessa legge riconosce il diritto di optare entro 36 mesi tra l'impiego pubblico -con conseguente cancellazione dall'albo- o la professione forense, con l'ulteriore possibilità, entro cinque anni dall'eventuale decisione di proseguire la professione forense, di rientrare nell'amministrazione di appartenenza.

- tra gli avvocati dipendenti di enti pubblici a tempo parziale iscritti all'albo dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, dei quali l'art. 2 dispone la cancellazione d'ufficio da parte dei Consigli dell'Ordine, e gli avvocati iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 e che dopo tale legge siano stati assunti da una pubblica amministrazione come dipendenti pubblici a tempo parziale (questi ultimi, oltre a non avere nessun onere di opzione tra avvocatura e pubblico impiego, non sono neanche soggetti alla cancellazione d'ufficio in mancanza di opzione nel triennio e vanno incontro alla cancellazione dall'albo solo nell'ipotesi in cui, a seguito di una revisione dell'albo, risultasse la loro situazione di incompatibilità).

ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2006, n. 6941 - Consiglio Ordine Avvocati Genova (Avv.ti Pericu, Alberto Quaglia, Sorrentino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato).

COMPETENZA - competenza territoriale - accorpamento dei mandamenti del Giudice di Pace di Genova.

Merita accoglimento il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova avverso la decisione del TAR Liguria n. 336 del 21 ottobre 1996 e quindi devono essere concentrati ed accorpati in un'unica sede ed ufficio i mandamenti del Giudice di Pace di Pontedecimo, Sestri Ponente, Sampierdarena e Voltri. (1)

(1) Il Consiglio di Stato con sentenza in data 28 novembre 2006, n. 6941, ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Genova, avverso il Decreto Ministeriale in data 3 luglio 1992 -avente ad oggetto la determinazione delle sedi degli Uffici del Giudice di Pace, in applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374- nella parte in cui tale Decreto prevedeva che i predetti Uffici del Circondario di Genova avessero sede non solo in Genova e Recco ma anche in Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri.

Tale decisione conclude un lungo iter giudiziario che ha visto il Consiglio dell'Ordine, sulla scorta di quanto dallo stesso già in precedenza operato per l'unificazione delle Preture, impegnato per ottenere l'accorpamento in un unico ufficio e sede degli Uffici del Giudice di Pace del Comune di Genova. Il tutto nell'ottica della razionalizzazione dell'Amministrazione della Giustizia, con un notevole risparmio di risorse umane, logistiche e finanziarie.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a far sì che a questa importante decisione sia data concreta attuazione in tempi brevi da parte del Ministero della Giustizia.

Avvocato Emanuele Basso

Scuola Forense - Le linee guida 2007

Approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il progetto di riforma della Scuola Forense approvato dal Consiglio dell'Ordine nelle ultime sedute prevede di non considerare la Scuola soltanto ed unicamente come uno strumento, per quanto importante, fondamentale e determinante, per superare l'esame di abilitazione, bensì come un'occasione di studio oltre che delle materie istituzionali anche di materie indispensabili per l'esercizio della professione, dal momento quella forense è una Scuola per la formazione di avvocati.

In tale ottica ritiene necessario l'inserimento oltre alle ore dedicate allo studio della parte istituzionale di:

a) un modulo di aggiornamento in relazione alle più recenti riforme legislative in campo civile, penale ed amministrativo;

b) un modulo che prenda in considerazione le tecniche di redazione degli atti e dei pareri, le tecniche di argomentazione, le tecniche di comunicazione e di psicologia forense.

Poiché l'Ordine, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense -anche da ultimo ribadite- deve mantenere la centralità nella formazione dei propri iscritti, il Consiglio prende in considerazione l'ipotesi di estendere, nelle forme e con i tempi che verranno debitamente studiati, anche agli avvocati alcuni dei seminari di approfondimento organizzati dalla Scuola, anche in collaborazione con l'Università.

Il monte ore delle lezioni della Scuola Forense al momento viene ampliato di solo otto ore, inserendo due venerdì in più di lezione rispetto al 2006 ed inaugurando la scuola il lunedì, tuttavia è allo studio la possibilità di aumentare le ore di insegnamento a partire dal 2008, con la necessità di avere un altro pomeriggio a disposizione, oltre a quello del venerdì.

Il numero dei docenti, a partire dall'anno 2007 sarà esteso, facendo leva su tutte le risorse e le capacità locali, ivi com-

prese quelle provenienti dal ceto forense, senza precludere ed escludere la possibilità di attingere, per specifiche materie, a competenze scientifiche esterne, invitate dal Consiglio dell'Ordine, al fine di aumentare la qualità dell'insegnamento.

Si sottolinea l'importanza e la necessità di conservare le prove scritte ed è allo studio la possibilità di ampliare il numero delle medesime.

Il Consiglio prende in considerazione la possibilità che i frequentanti la Scuola abbiano una rappresentanza che si faccia portavoce delle istanze provenienti dagli iscritti.

Il progetto elaborato dalla commissione sarà approvato, nei suoi contenuti, dal Consiglio dell'Ordine.

Il programma si strutturerà in modo da evincere quali argomenti saranno trattati da quale docente, dotato delle necessarie competenze tecniche oltre che scientifiche.

La quota di iscrizione alla Scuola per il 2007 non subirà variazioni, dal momento che un aumento delle tasse di iscrizione deve presupporre un innalzamento della qualità e della quantità dei servizi offerti agli iscritti, e comunque eventuali aumenti non dovranno precludere ad alcun praticante l'accesso alla formazione.

Il corso 2007 sarà inaugurato lunedì 15 gennaio dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova Stefano Savi, dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Paolo Comanducci, dall'Avv. Bruno Elia in rappresentanza della Scuola de André.

La prolusione al corso sarà fatta dal Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, con una lezione dal titolo: "Il codice del consumo: i codici di settore e la legislazione speciale".

Avvocato Alessandro Barca

Riunione Responsabili Scuole Forensi Italiane

Bologna, 2 dicembre 2006

60 Scuole forensi in Italia, 9000 iscritti ogni anno, 2000 docenti, 20 Scuole forensi con partecipazione obbligatoria — consentita dalla potestà regolamentare ed amministrativa riconosciuta agli Ordini territoriali pubblici, non economici, autarchici (in tal senso T.A.R. Veneto decisione n. 1072 del 2005)— per un totale di 3809 iscritti ogni anno. Sono questi i dati snocciolati alla riunione che sabato 2 dicembre ha visto convergere a Bologna da ogni parte d'Italia circa ottanta rappresentanti delle Scuole Forensi.

Per Genova era presente il Consigliere Avv. Alessandro Barca, in sostituzione del Consigliere Avv. Guido Colella.

La riunione organizzata dal Vicepresidente del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli Avvocati, Avv. Pietro Ruggeri ed ospitata dalla Fondazione Forense Bolognese, diretta dall'Avv. Sandro Callegato, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Presieduto dall'Avv. Lucio Strazziari ha costituito il momento più impor-

tante e partecipato in tema di formazione dei praticanti-avvocati degli ultimi anni.

Tra lo stupore degli organizzatori che non si attendevano una così alta sensibilità verso questa problematica, la giornata di studio e riflessione potrebbe essere così riassunta: trasformare, riqualificare e formare l'avvocatura italiana per il tramite delle Scuole.

Scuole obbligatorie o facoltative, scuole biennali (ed obbligatorie come vorrebbe il Consiglio Nazionale Forense) o annuali, possibilità di sostituire un semestre di pratica con la frequentazione biennale della pratica, programmi uniformi a livello nazionale, controllo degli Ordini sulle Scuole, praticanti ammessi al patrocinio o alle difese d'ufficio soltanto se dotati di attestato rilasciato dalla Scuola, quote di iscrizione o gratuità della Scuola, strutture ospitanti/sedi delle Scuole, valutazione o meno del profitto e modalità di correzione del-

le prove scritte, sono stati gli interrogativi che hanno animato il dibattito.

L'obbligatorietà o meno della Scuola forense, è stato l'argomento al primo posto dell'ordine del giorno e su di esso si è incentrato il dibattito.

L'Avv. Livia Rossi del C.O.A. della Capitale, ha sottolineato che un Ordine come quello di Roma con 7000 praticanti (non sono da meno Milano con 5000 praticanti e Napoli) non riuscirebbe sicuramente a gestire una scuola obbligatoria se non con pluralità di corsi o con una preselezione all'accesso. La maggioranza delle opinioni è stata tuttavia a favore dell'obbligatorietà delle Scuole gestite dagli Ordini (cfr. T.A.R. Veneto 1072/'05), anche nell'ottica di disciplinare e verificare l'accesso alla professione e scoraggiare la c.d. "pratica fittizia". Quella della formazione obbligatoria è una scelta di politica forense che consentirebbe all'avvocatura di mantenere quella dignità e prestigio che i recenti provvedimenti del Governo vorrebbero sottrarre, in un'ottica di dequalificazione della professione.

Scuola obbligatoria, quindi, con programmi e metodologie uniformi a livello nazionale, coordinate dal Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati, emanazione del Consiglio Nazionale Forense, e nella quale i docenti devono essere prevalentemente avvocati e docenti universitari che svolgano anche la professione.

Il Presidente della Centro per la Formazione nel ricordare gli standard qualitativi delle Scuole ha ricordato che esse devono rispettare, almeno, le 150 ore di lezione frontale, l'interdisciplinarietà, l'aggiornamento, lo studio del diritto processuale e della deontologia.

Da parte di tutti è stato sottolineato che la Scuola forense non deve limitarsi ad essere uno strumento per il superamento

dell'esame ma un mezzo di formazione professionale dell'avvocato.

Altro nodo affrontato è stato quello relativo alla "pubblicità informativa" della **specializzazione** (art. 2, n. 1, Decreto Bersani) del singolo avvocato che è concetto diverso dalla pubblicità informativa del **titolo**.

Non ancora è chiaro cosa si intenda per "specializzazione professionale" o meglio in che limiti e sulla base di quali requisiti l'espressione possa essere enunciata nel messaggio pubblicitario dell'avvocato.

Secondo il C.N.F. le specializzazioni devono essere riferite a qualificazioni professionali sorrette da regolare procedura prevista dall'ordinamento della singola professione. Ecco allora che gli Ordini hanno il compito ed il dovere di rilasciare questi titoli di specializzazione, sulla base di appositi e specifici corsi.

L'ultimo argomento all'ordine del giorno, trattato dal Segretario del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli Avvocati, Avv. Vincenzo Comi, ha riguardato l'implementazione del sito internet del Centro, con possibilità di inserire materiale e comunicazioni di tutte le scuole italiane, con facoltà per i responsabili delle scuole di accedere (tramite password) alle pagine del sito al fine di modificare e/o aggiornare le notizie presenti sul sito.

Nel contempo il sito potrebbe mettere a disposizione dei docenti materiale didattico già utilizzato in altre Scuole.

I risultati della riunione saranno sottoposti al C.N.F. per le opportune valutazioni.

Avvocato Alessandro Barca

LA MANIFESTAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2006: APPUNTI DI CORTEO

Giovedì scorso, all'uscita della metropolitana di Roma, di fronte al Colosseo, bastava un colpo d'occhio per avere immediatamente la dimensione di quella che poi è stata la più grande manifestazione delle professioni.

A manifestare c'erano Infermieri, Architetti, Geometri, Commercialisti e tanti Avvocati riuniti soprattutto per salvaguardare i diritti dei propri clienti che, purtroppo, sono coloro che saranno più svantaggiati dalla riforma c.d. "Bersani". Il corteo, partito un po' in ritardo forse a causa della partecipazione maggiore rispetto a quella preventivata dalle Autorità, si svolse in maniera più che pacifica. Appariva, in generale, chiaro che tutti noi non partecipavamo per contrastare l'attuale Governo "tout court", ma solo quelle riforme che appaiono rivolte al solo scopo di ledere i diritti fondamentali dei nostri assistiti.

Arrivati in P.zza Venezia, ove era stato montato un palco per la successiva discussione dei rappresentanti di categoria, siamo stati accolti da una vera e propria cordata di Forze dell'Ordine che, oltre a garantire la nostra sicurezza, hanno agevolmente evitato un prolungamento del corteo sotto Montecitorio.

Sul palco di P.zza Venezia di sono avventurati i rappresentanti delle Professioni che hanno ampiamente illustrato i motivi della manifestazione ed i punti sui quali il Governo è chiamato ad aprire una reale e democratica concertazione.

Con riguardo più in particolare agli Avvocati, la partecipazione è stata massiccia, a cominciare dalle organizzazioni ed associazioni di categoria (Oua, Alp ecc.), sino ad arrivare a numerosi singoli Colleghi che si sono riuniti per far sentire la voce dell'Avvocatura unita. Più in particolare, con riguardo al Foro di Genova, la partecipazione è stata buona e ben rappresentata. Era presente tutto il Consiglio dell'Ordine e numerosi Colleghi che, pur dovendo affrontare un lungo viaggio, hanno colto l'occasione per far sentire la loro voce.

Chi tra noi ha partecipato alla manifestazione ha sicuramente colto, nell'atmosfera generale, l'unione dei professionisti tutti volta a riottenere uno sguardo positivo sul futuro.

La speranza di tutti è quella di poter trovare uno spazio di concertazione per una svolta, in particolare nella professione forense, che è necessaria, ma che non deve pregiudicare il ruolo fon-

damentale dell'Avvocato nel sistema democratico dell'Italia.

Un sentito ringraziamento va all'Avv. Giovanni Di Benedetto (1923) e alla sua gentilissima consorte per l'attenzione che hanno voluto regalare, partecipando al corteo, alla tutela del futuro dei giovani Avvocati.



La Corte di Giustizia si pronuncia sulla legittimità dei Minimi Tariffari degli Avvocati

Corte di Giustizia, grande sezione, 5 dicembre 2006, proc. riuniti C-94/04 E C-202/04, Cipolla c. Portolese e altri (*).

TARIFFE forensi - tariffe minime - legittimità e prevalenza sui principi della libera prestazione dei servizi.

La presenza di tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima. (1)
Le esigenze di tutela del consumatore e di "buona amministrazione della giustizia", cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi. (2)

(*) Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense
Roma, 5 dicembre 2006

(1-2) TARIFFE FORENSI: LA CORTE U.E. SMENTISCE IL GOVERNO ITALIANO E CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEI MINIMI TARIFFARI DEGLI AVVOCATI.

Con la sentenza depositata stamane, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulle cause *Cipolla* e *Macrino*, in tema di tariffe professionali forensi.

La decisione era molto attesa da tutta l'Avvocatura italiana, che confidava in un pronunciamento che tenesse finalmente in debito conto le esigenze della qualità e della garanzia delle prestazioni professionali, dopo una stagione di liberalizzazioni incontrollate e di scarsa concertazione. I recenti provvedimenti nazionali si basavano sull'indimostrato assunto, oggi smentito dalla Corte, che l'eliminazione di qualsiasi regolazione fosse imposta dal diritto comunitario e si traducesse invariabilmente ed automaticamente in vantaggio per il cittadino/consumatore.

I giudici comunitari hanno in primo luogo confermato la giurisprudenza *Arduino*, ribadendo che la presenza di tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima.

In secondo luogo, la Corte di Giustizia ha osservato le esigenze di tutela del consumatore e di "buona amministrazione della giustizia", cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi.

La Corte ha ammesso che, in linea di principio, il mantenimento di minimi tariffari inderogabili possa essere strumentale a garantire la qualità delle prestazioni. Essa ha demandato ai giudici nazionali di verificare, anche alla luce della concreta situazione della professione in Italia, se la disapplicazione generalizzata dei minimi tariffari possa comportare il rischio di incidere negativamente sul livello dei servizi prestati dagli avvocati, stimolando la concorrenza sui prezzi a discapito di quella sugli aspetti qualitativi delle attività professionali. La Corte ha inoltre dato atto che il sistema tariffario italiano possa giustificarsi (come altre misure regolamentari) in virtù dell'asimmetria informativa che caratterizza un settore complesso come quello dei servizi legali.

Altro profilo di rilievo è che la Corte dimostra di accogliere un'accezione ampia della professione, senza introdurre, in

relazione all'applicabilità delle tariffe, distinzioni tra attività giudiziale e consulenza.

Il Consiglio nazionale forense esprime soddisfazione nel vedere finalmente considerati, anche a livello europeo, gli importanti argomenti spesi dagli avvocati italiani nel chiedere, nei mesi scorsi, concertazione e riforme ragionate dell'ordinamento professionale.

(1-2) Le tariffe forensi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2006.

La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nei due casi *Cipolla/Portolese* in *Fazari* (C-94-04) e *Macrino, Capodarte/ Meloni* (C-2002/04) è stata letta con differenti esiti, o nel senso della conferma della c.d. "liberalizzazione" dei servizi introdotta con il disposto dell'art.2 della l.n. 223 del 2006, o nel senso opposto, della legittimazione integrale del sistema prevalente. Attesa la rilevanza della questione e le scadenze in atto – il CNF sta rivedendo anche per questo aspetto il codice deontologico per adeguarlo alla disciplina prevista dalla l. di conversione del "decreto Bersani", ma gli avvocati debbono essere orientati nel predisporre le loro parcelle e sottoporle ai clienti – è opportuno indicare quale ne sia l'interpretazione più attendibile.

Nelle more del giudizio, per iniziativa del nuovo Governo, è stata introdotta, dapprima con il c.d. decreto Bersani e poi con la legge di conversione (l.n.223 del 2006), una nuova disciplina, la quale, a proposito delle tariffe professionali, dispone: (i) all'art.2, in particolare che < in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali (...) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti(...) >; (ii) all'art. 24 che < per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato >.

La pronuncia della Corte non è atta a modificare il testo della nuova disciplina, ma certamente può essere utilizzata per interpretarla, atteso che la normativa interna deve essere adeguata ai principi del diritto comunitario, e la medesima normativa, nel suo *incipit*, fa riferimento al diritto comunitario, nel cui spirito – si dice – essa è stata introdotta.

Occorre in primo luogo rilevare che la sentenza non accerta un illecito (prima categoria di procedimenti) né è diretta a controllare il rispetto del diritto comunitario da parte delle istituzioni (seconda categoria di procedimenti), ma risolve la questione sollevata nell'ambito dei giudizi da cui è stata pro-

mosso il ricorso alla Corte (terza categoria di procedimenti). "Funzione tipica di tale procedura – scriveva Francesco Capotorti qualche anno fa nel corso di una relazione presentata ad un convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università di Ferrara (*Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee, ne La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà, 10-12 ottobre 1985, Cedam, Padova, 1988, p. 233) – è assicurare un'interpretazione uniforme delle norme comunitarie o un accentramento centralizzato della validità degli atti delle istituzioni". Con riguardo al caso in esame, che rientra nella terza categoria di procedimenti, la motivazione, considerata la funzione che in questo frangente la Corte è chiamata a svolgere, ha carattere particolare. Ciò perché, proseguiva Capotorti, "l'obiettivo è quello di precisare il significato di una norma o di un certo gruppo di norme comunitarie, con riferimento ad una situazione che, pur essendosi verificata in concreto, viene presentata alla Corte in termini ipotetici: è noto infatti che spetta solo al giudice interno applicare quella norma, e che la Corte deve limitarsi a chiarirne il senso e la portata" (op.cit., p. 240). A queste pregnanti considerazioni Giacinto Bosco aggiungeva che la pronuncia della Corte, in questi casi, ha un "effetto diretto sul giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale, ma ha pure un effetto importante, sebbene indiretto, sul comportamento dei governi e in genere sull'amministrazione pubblica degli stati ai quali si riferisce la normativa in contestazione" (Intervento alla Tavola rotonda, op.cit., p. 331).

Ancora. Per comprendere esattamente il testo delle sentenze della Corte occorre confrontare il testo delle questioni sollevate, le conclusioni dell'Avvocato Generale, la motivazione e il dispositivo.

Le questioni sollevate erano le seguenti: da parte della corte d'Appello di Torino, nel caso Cipolla: «1) Se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (...) CE si applichi anche all'offerta dei servizi legali. 2) Se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell'avvocato, con effetto vincolante. 3) Se comunque detto principio impedisca, o meno, l'inderogabilità assoluta dei compensi forensi. 4) Se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli artt. 10 [CE] e 49 (...) CE si applichi anche all'offerta dei servizi legali. 5) In caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi». Da parte del Tribunale di Roma, nel caso Capodarte: «Se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 [CE] e 81 CE) ostino all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all'ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque».

La sentenza è complessa, anche se più semplice nel dettato e meno articolata nei diversi profili affrontati dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale, quanto alle questioni sollevate nel caso Cipolla, erano state nel senso di riaffermare il principio espresso dalla Corte nel caso *Arduino* e quindi di legittimare il regime tariffario solo se sottoposto ad un effettivo controllo dello Stato e la sua applicazione da parte del giudice conforme al diritto della concorrenza (artt. 10, 81).

La Corte ha seguito questo suggerimento e, mantenendo ferma la propria giurisprudenza – cioè non modificando né

smettendo la propria posizione assunta nel caso *Arduino* – ha confermato che il sistema tariffario proposto dal Consiglio Nazionale Forense e poi disposto con decreto da parte del Ministro Guardasigilli non è in contrasto con il diritto comunitario, *sub specie* di diritto della concorrenza, né per le tariffe *minime* previste per le attività riservate, cioè per l'attività giudiziale, né per le tariffe previste per le attività libere, quali l'attività stragiudiziale.

Quanto alla questione sollevata nel caso *Macrino*, le conclusioni dell'Avvocato Generale erano state nel senso che il tariffario contrasta con la libera prestazione di servizi stabilendo importi minimi per gli avvocati (artt. 81, 10, 49).

La Corte ha seguito solo parzialmente il suggerimento dell'Avvocato Generale, perché non ha proclamato la contrarietà al diritto comunitario del divieto assoluto di deroga e ha segnato alcune distinzioni nel senso che:

(i) il divieto assoluto di deroga convenzionale agli onorari minimi (per prestazioni giudiziali e stragiudiziali) costituisce una limitazione alla libera prestazione di servizi;

(ii) tuttavia, è affidata al giudice nazionale la verifica se la normativa (di divieto assoluto) nelle sue concrete modalità applicative, risponda alla tutela del consumatore e alla buona amministrazione della giustizia nonché al principio di proporzionalità nel conseguimento di tali obiettivi.

La verifica torna quindi al giudice nazionale, ed è questi dunque che avrà l'ultima parola, premessi i principi sopra enunciati, sulla contrarietà o meno del divieto assoluto di deroga convenzionale ai minimi tariffari.

Ne discende dunque che:

(a) il sistema tariffario ha comunque retto alla nuova valutazione di conformità al diritto comunitario: è una conclusione rilevante, che i primi commentatori non hanno posto nel debito rilievo, forse preoccupati di non esasperare o comunque di non sottolineare il contrasto tra le motivazioni del "decreto Bersani" e della sua legge di conversione e le conclusioni cui è pervenuta la Corte;

(b) il sistema tariffario è valutato dalla Corte nella sua interezza, senza distinzione tra tariffe giudiziali e tariffe stragiudiziali, dal momento che non è in gioco l'attività forense al di fuori dei confini della riserva. Anche per l'attività stragiudiziale (che la Corte UE e il Parlamento europeo considerano prodromica, propedeutica, preparatoria, ma anche parallela all'attività svolta in giudizio) dunque si conferma la legittimità delle tariffe, contrariamente a quanti ritenevano che, essendo questa attività libera nel nostro Paese, non la si potesse assoggettare a canoni prefissati;

(c) il sistema tariffario può essere *vincolante* in via di principio;

(d) il sistema tariffario può essere inderogabile, cioè *obbligatorio* se risponde ai requisiti sopra indicati; altrimenti è liberamente negoziabile;

(e) là dove non si siano negoziate, le tariffe possono essere applicate e vincolano direttamente le parti.

La libera negoziabilità è dunque un succedaneo della obbligatorietà, ed è ammessa solo a seguito della verifica che i giudizi nazionali dovranno fare sulla base di direttive che la stessa Corte UE espone più dettagliatamente in motivazione. Si tratta di:

(i) tutela dei consumatori; evocando i *consumatori*, la Corte esclude che il problema possa investire i clienti "non consumatori"; non sono dunque in gioco le tariffe relative ai rapporti tra avvocati e "professionisti" (cioè tra avvocati e imprese o esercenti professioni), che, come si può indurre agevolmente dal testo della motivazione, sono rapporti in cui le parti non si trovano in una situazione di disegualianza; la Corte si preoccupa dei rapporti in cui le parti siano in una situazione di asimmetria informativa; a questo punto, poiché

la Corte afferma il principio ma non in modo apodittico, perché lo sottopone alla verifica del giudice nazionale, si deve ancora dimostrare che l'abolizione delle tariffe minime per tutti i clienti danneggi in ogni caso i clienti contrattualmente più deboli; si potrebbe poi rimediare alla asimmetria informativa, là dove esistente, offrendo tariffe più trasparenti e leggibili, obiettivo che lo stesso CNF proprio ultimando di approntare in questi giorni;

(ii) buona amministrazione della giustizia; qui si scontrano le tesi dell'Avvocatura, in base alle quali la fissazione di una tariffa minima impegna l'avvocato a non offrire una prestazione di qualità inferiore alla diligenza professionale e ad equiparare nel trattamento economico tutti i clienti, e le tesi dei "liberalizzatori", che preferiscono considerare tutto negoziabile, anche la qualità; la Corte esclude che vi sia un nesso causale tra entità della tariffa e qualità della prestazione, e si preoccupa degli avvocati stranieri stabilizzati in Italia, che potrebbero essere danneggiati dall'incorrere in un divieto di superamento della tariffa minima per farsi un avviamento; ma anche escludendo la prima argomentazione e includendo la seconda preoccupazione, la Corte non dichiara di per sé illegittime le tariffe minime, ma le sottopone a verifica; i criteri di valutazione suggeriti dalla Corte UE ai giudici nazionali riguardano gli aspetti essenziali della disciplina forense già vigente, quali "norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e responsabilità"; proprio per migliorare ulteriormente la situazione esistente (che è critica soprattutto per il numero degli avvocati, come la stessa Corte riconosce, e per l'esame di accesso, che grazie alla provvisorietà del sistema varia le valutazioni in modo diseguale) il CNF e le altre componenti dell'Avvocatura hanno predisposto testi di riforma che prescindono da qualsiasi intervento globale di disciplina delle professioni intellettuali, e si sono preoccupati di contribuire, attraverso la collaborazione prestata spontaneamente e attraverso la proposizione di rimedi alternativi o integrativi dello stato attuale della amministrazione della giustizia, a migliorarne il sistema.

E' interessante anche sottolineare che la Corte salva il codice deontologico forense, a cui affida il compito di controllare la qualità della prestazione offerta in considerazione del corrispettivo pattuito: la libera negoziazione delle parti non è dunque indice di correttezza deontologica. Considerazione tanto più rilevante ora che - nei limiti consentiti dal codice civile - sembrerebbe abolito il patto di quota lite, sì che in via deontologica gli Ordini sono legittimati a verificare se l'ammontare del compenso (che scenda sotto i minimi) sia eticamente corretto, e se il superamento delle tariffe massime possa essere eticamente corretto, a cui si aggiunge il controllo sui patti *tout co-*

urt, là dove il cliente sia esposto ad un rischio imprevedibile sottoscrivendo il patto. A questa considerazione si aggiunge poi quella concernente i patti collegati alla proposizione di *class actions*, dove, accanto agli interessi dei consumatori occorre subito collocare il controllo deontologico dei patti sul compenso, qui resi frequenti nella prassi straniera e per così dire "connaturali" a questo tipo di azioni.

Senza dover arrivare alla conclusione un po' semplicistica che vorrebbe individuare vincitori e vinti all'esito della vicenda giudiziaria, si deve però riconoscere, senza infingimenti e "distinguo", che *la Commissione ha avuto torto* nel sostenere la violazione della normativa comunitaria (sia in punto di libera concorrenza sia in punto di libera prestazione dei servizi); che il Governo italiano che aveva sostenuto le buone ragioni dell'Avvocatura *ha avuto ragione*; che la nuova normativa interna, introdotta in via d'urgenza e sotto il vincolo della fiducia, senza attendere (si sarebbe trattato di sei mesi) l'esito dei due procedimenti, ora appare di ancor più difficile interpretazione.

Certamente, la *responsabilità è del legislatore* che ha voluto mascherare con l'interesse del consumatore e con gli obblighi comunitari di natura concorrenziale l'introduzione di norme che ora si rivelano ultronee. Occorrerà attendere gli esiti dei giudizi sospesi dalla questione comunitaria pregiudiziale per conoscere le valutazioni che faranno, nel caso di specie e in concreto, i giudici nazionali. Di più. L'incertezza normativa - che si contrappone ad uno dei principi fondamentali, riconosciuti anche in ambito comunitario - finisce per danneggiare tutti. E per uscirne sarà opportuno ricorrere ad un nuovo intervento legislativo, che questa volta si spera corretto, cioè in linea con i suggerimenti della Corte di Giustizia.

E' in questa linea che si sta muovendo l'Avvocatura, consapevole della propria responsabilità sociale e della necessità di legare disciplina della professione forense e disciplina della amministrazione della giustizia. Non è un caso che le uniche due direttive in materia di libertà di esercizio della professione e di stabilimento riguardino la professione forense, e che la sentenza odierna si affianchi alle tre precedenti (relative anche all'esercizio multidisciplinare e alla composizione delle commissioni esaminatrici), tutte concernenti l'attività forense. Che si tratti di una attività professionale speciale, dotata di propri requisiti, non è più dubitabile, e che quindi a questa professione si debbano riservare regole speciali è una conseguenza dettata non solo dalla logica ma anche dall'opportunità.

Guido Alpa
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

PARERE del Consiglio Nazionale Forense 24 MAGGIO 2006, N. 31

In relazione alla richiesta di parere di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione Consultiva ha esaminato la richiesta e ha deliberato quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova chiede se il praticante abilitato possa prestare la sua attività dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

"Al quesito deve essere data risposta negativa, atteso che le finalità difensive consentite al praticante avvocato abilitato sono disciplinate in maniera specifica dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. L'abilitazione al patrocinio è un beneficio a carattere derogatorio rispetto alla regola ordinaria, secondo la quale chi presti attività difensiva in giudizio deve rivestire la qualifica di avvocato, e dunque gli ambiti di esercizio professionale concessi al praticante sono insuscetibili di interpretazione estensiva".

**Il Coordinatore della Commissione
Avv. Francesco Morgese**

Avvocati a Siviglia

Il Consiglio nell'ambito del gemellaggio con il collegio de...di Siviglia nel.... stretto nel .. ha accolto l'invito da questo pervenuto in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Cristoforo Colombo recandosi in delegazione, di cui hanno fatto parte...., presso quella città.

La calorosa accoglienza ha permesso di svolgere i lavori in spirito di colleganza e amicizia. Sono stati esaminati gli aspetti dei rispettivi ordinamenti, le ipotesi di riforma, le prospettive della professione forense. Le preoccupazioni derivate da talune interpretazioni delle direttive comunitarie si sono rivelate comuni a sottolineare come l'avvocatura europea è schierata a difesa della propria libertà ed indipendenza nel solco di una comune tradizione che ne ha fatto una pietra miliare nella costruzione della moderna democrazia. Viva è a Siviglia la memoria colombiana presentata come esempio di intraprendenza, coraggio e lungimiranza e tutto ciò collegato alle radici genovesi dello scopritore rende palpabile un sentimento di forte legame con Genova, motivo questo di orgoglio da parte nostra che abbiamo colto una grande considerazione per la nostra città. Considerazione espressa anche in relazione al nostro livello professionale ben conosciuto e apprezzato per i contatti esistenti tra i due fori.

A testimonianza della vivacità di questo legame è stata organizzata una conferenza sui rapporti tra l'impero spagnolo e

Genova ove è stato sottolineato dal Prof... il ruolo determinante della nostra città (Repubblica) nello scenario europeo. La delegazione è stata ricevuta dal Sindaco (Alca... di Siviglia) che ha voluto porgere un caloroso benvenuto agli avvocati genovesi donando al Consiglio una megaglia e sottolineando la necessità che le avvocature delle due città diano il loro contributo allo sviluppo delle stesse e dei rapporti reciproci. Anche il console italiano ha ricevuto i Consiglieri compiacendosi per l'iniziativa edicendosi pronto a contribuire ad iniziative volte a cementare i rapporti tra le due realtà.

La splendida città ed i siti colombiani hanno fatto da cornice agli incontri. Al fine di cementare i rapporti, con particolare attenzione ai giovani ed allo sviluppo delle possibilità di interscambio professionale, è stato concordato di dar vita ad un programma per lo scambio permanente di giovani avvocati ai quali sarà data la possibilità di soggiornare per alcune settimane nella città gemella ed ivi approfondire la conoscenza della lingua frequentando altresì uno studio legale. Per sottolineare i rapporti e le comuni tematiche vissute dalle due città è in preparazione per la metà del prossimo anno un convegno in Genova incentrato su una comune tematica di sviluppo da affrontarsi sotto il profilo giuridico e sociale. Ciò anche a sottolineare la funzione che nelle rispettive realtà sociali hanno e debbano avere gli avvocati.



Avvocatura genovese in Cina

Anche l'Ordine degli Avvocati di Genova ha esercitato un ruolo attivo nell'ambito della recente missione del Presidente della Regione Liguria in Cina, attraverso l'Avv. Giuseppe Giacomini che ha collaborato alla sua organizzazione in qualità di Consulente della Regione medesima e di Liguria International.

In tale ambito, avendo avuto un'indicazione positiva in tal senso dal Presidente Avv. Stefano Savi, l'Avv. Giacomini aveva chiesto ai propri partners dello studio legale Jincheng & Tongda di verificare la possibilità di un incontro ad adeguato livello presso l'Università di Pechino, allo scopo di esaminare forme di collaborazione di reciproca utilità.

In questo ambito, il Senior Partner Avv. James Liu (che ha partecipato in Genova al recente Seminario promosso dalla Provincia di Genova su taluni aspetti del Diritto italiano e cinese), ha organizzato l'incontro che si è tenuto la mattina del 5 settembre u.s. presso la Law School dell'Università di Pechino con il Rettore della Facoltà Professor Zhu Suli che era accompagnato dal suo assistente Professor Jun Xue.

Vale la pena di rimarcare che quest'ultimo parla un perfetto Italiano ed ha studiato per quattro anni presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Il Professor Jun Xue, che è uno studioso del Diritto Romano e collabora alla Commissione di Riforma del Codice Civile cinese, ha anche confermato (cosa già ufficiosamente nota) che detto Codice terrà conto delle tradizioni romanistiche. La cosa non sembra davvero di poco momento se è vero che la compatibilità e connettibilità dei sistemi giuridici costituisce un indubbio vantaggio specie per il sistema di riferimento che viene preso a modello.

Il Prof. Jun Xue viene molto volentieri in Italia ove ha già tenuto conferenze in lingua italiana e confidiamo potrà presto essere a Genova ospite dell'Ordine.

Tornando al tema dell'individuazione di forme di collaborazione fra giuristi delle due parti l'Avv. Giacomini si è concentrato sulla possibilità di dare vita ad uno scambio di giovani laureati in Diritto, in Pechino ed in Genova, interessati ad un periodo di formazione sui rispettivi Ordinamenti. Si è così trovato un accordo sull'opportunità di predisporre un progetto in relazione al quale si potrà partire sperimentalmente con un giovane laureato per ciascuna delle due parti che tra-

scorrerà un periodo di due anni presso il Paese ospitante e che, nel primo anno, seguirà un corso sui principi di base del Sistema giuridico di detto Paese e, nel secondo anno, svolgerà pratica professionale presso un primario Studio legale.

Il tutto nel presupposto di idonei requisiti da parte dei giovani Avvocati i quali intendano concorrere all'assegnazione della borsa di studio che verrà predisposta a tale fine. Una prima bozza del progetto che, naturalmente, dovrà essere approfondito può delinearci come segue:

Parti promotrici saranno la Law School dell'Università di Pechino e l'Ordine degli Avvocati di Genova con l'auspicio patrocino della Regione Liguria e di Liguria International; l'avvio del Progetto riguarderà un laureato cinese ed un laureato italiano con requisiti da individuare fra i quali risulta indispensabile un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;

il Progetto avrà la durata di due anni nel corso dei quali, il primo anno, la Parte ospitante garantirà un Master sugli elementi essenziali del proprio Sistema giuridico. La Law School dell'Università di Pechino ha un Corso per stranieri di questo tipo tenuto in lingua inglese. Nel caso a Genova, presso l'Università, non vi sia analoga possibilità occorrerà verificare una idonea alternativa.

Nel secondo anno la Parte ospitante garantirà un periodo di pratica professionale presso un idoneo Studio legale (Jincheng & Tongda e Conte & Giacomini sono disponibili); il costo del Master presso l'Università di Pechino corrisponde a circa ? 16.000,00 a cui devono essere aggiunti i costi di viaggio e di mantenimento per il primo anno e per il secondo;

è ragionevole ed utile ipotizzare una borsa di studio che garantisca un sostanzioso contributo economico al giovane laureato che verrà ritenuto meritevole di questa opportunità coinvolgendo alcune primarie Aziende liguri interessate a sponsorizzare questa prestigiosa iniziativa che, fra l'altro, contribuirà a formare una professionalità assai utile per le imprese medesime.

Ancora una volta l'Ordine degli Avvocati fa la sua parte per la tutela delle migliori tradizioni aperte al futuro ed al mondo che cambia.

Avvocato Giuseppe Giacomini

Seminari e convegni organizzati con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine nell'anno 2006

ALGAP

"Ultima novella del Codice di Procedura Civile: novità nel processo di cognizione e nel procedimento cautelare" - 3 aprile

Camera Civile Genova

Convegno sulle novità legislative in materia di processo esecutivo e cautelare - maggio

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

"Affido condiviso" - 19 maggio

Comitato Il Nodo Parlato Ufficio Ligure per la Mediazione dei Conflitti

Convegno Mediazione Penale - 19/20 maggio

Facoltà di Giurisprudenza - Dip. Casaregi Sezione Diritto Internazionale

Tavola Rotonda di diritto comunitario - 20 maggio

A.I.G.A. - CENSIS

Ricerca sulla professione di Avvocato

CSIG - Centro Studi Informatica Giuridica

Convegno in materia di VOIP - 7 novembre

Osservatorio Diritto di Famiglia

Forum distrettuale "Le riforme del Diritto di Famiglia al vaglio della giurisprudenza ligure" - 25 novembre

Facoltà di Giurisprudenza - Univ. Genova

Riforma dell'Arbitrato - 1 dicembre

Camera Civile di Genova

Convegno sulle novità in materia di riciclaggio - 6 dicembre

AIAF - Sez. Liguria

Corso di Formazione ed Aggiornamento professionale - gennaio/giugno 2007

Facoltà di Giurisprudenza - Dip. Casaregi

La contrattualizzazione del diritto di famiglia - 2/3 febbraio 2007

Comitato Organizzatore

VI Seminario nazionale di Studi sulle procedure concorsuali

Campagna pubblicitaria promossa dagli Ordini degli Avvocati di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta

Parte dal Nord Ovest la prima campagna pubblicitaria per la valorizzazione dell'immagine e della funzione sociale della professione dell'Avvocato.

"Avvocati Italiani. Curiamo i vostri diritti"

Questo il progetto pilota promosso dagli Ordini degli Avvocati di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Parte dal Nord Ovest la prima campagna di comunicazione per la valorizzazione dell'immagine della professione dell'Avvocato, voluta e promossa dagli Ordini degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Genova e Torino (che contano complessivamente oltre 11.000 iscritti).

La campagna – pilota, che coinvolge oggi l'area di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, si propone l'obiettivo di riposizionare la figura dell'Avvocato, sottolineandone l'indispensabile funzione sociale nell'occuparsi dei diritti dei cittadini in tutte le diverse declinazioni, personali e collettive, con competenza, capacità, serietà e cura del cliente.

Lo slogan **"Avvocati italiani: curiamo i vostri diritti"** accosta la figura dell'avvocato a quella del medico, sviluppando un messaggio che parte dal posizionamento di maggiore efficacia sociale - quello riconosciuto ai medici, appunto - per attribuire ai valori propri della professione dell'avvocato una chiara connotazione collettiva di funzione sociale, di cui si vuole anche proporre l'idea della delicata ed indispensabile presenza.

Il concetto di avvocato come **"medico dei diritti"** viene presentato con diverse immagini nello spot televisivo e nella pagina pubblicitaria, *on air* in questi giorni sui principali media locali di Liguria Piemonte e Valle d'Aosta: nello spot, che mette in scena una simbolica "operazione chirurgica", il camice medico viene accompagnato dagli strumenti tipici di un avvocato, codici e contratti; per la stampa invece è la toga forense ad essere accompagnata dal tipico strumento del dottore, lo stetoscopio. **On line anche un sito Internet: www.operazionediritti.it.**

La campagna pubblicitaria – ideata dall'agenzia di comunicazione pubblica e politica Wam & Co di Stefano Francesca e realizzata in collaborazione con la Boris Videoproduzioni di Stefano Iacconi, regista degli spot radio e tv, Stilbi Artwork per la grafica e lo Studio di Comunicazione Fede Gardella per l'attività di Ufficio Stampa – ha un valore iniziale superiore a 60.000 euro ed è autofinanziata dagli Ordini degli Avvocati dei Distretti di Corte d'Appello di Genova e Torino.

L'idea è nata da un'indagine sulla percezione dell'immagine dell'avvocato, effettuata su un campione di 1003 interviste telefoniche effettuate nell'area Nord Ovest del Paese, da cui emerge una percezione sostanzialmente positiva dell'Avvocato come professionista stimato, affidabile, competente, ma che nel pro-

prio posizionamento di immagine risulta debole dal punto di vista dell'utilità sociale rispetto ad altre professioni. L'obiettivo della campagna di comunicazione pubblica interpreta esattamente questa percezione, focalizzando una funzione importante della professione dell'avvocato: le sue capacità, le sue esperienze e competenze profonde della materia sono il vero strumento di cui i cittadini e la società possono disporre per far valere i propri diritti e per riuscire a districarsi tra le diverse disposizioni legislative, leggi, codici, e la complessità nelle procedure e nell'esercizio dei propri diritti.

"Abbiamo deciso di ricorrere a uno strumento assolutamente innovativo perché ci siamo resi conto che l'impegno dell'avvocatura, profuso negli ultimi anni per meglio tutelare gli interessi dei cittadini, non è stato recepito" – ha commentato l'Avvocato **Stefano Savi**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova. *"Non è pensabile che l'avvocatura possa essere contrapposta, come portatrice d'interessi diversi, proprio a quei soggetti ai quali istituzionalmente fornisce indispensabile tutela, emblematico l'esempio dei consumatori. Noi ci battiamo per un'avvocatura libera e indipendente, che svolga con la massima competenza professionale il compito che la Costituzione gli affida. Il mal funzionamento della giustizia non può essere addebitato agli avvocati, ma a un sistema al quale i legislatori degli ultimi decenni non hanno rivolto la debita attenzione"*.

L'Avvocato **Gherardo Caraccio**, Presidente dell'Unione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Piemonte e Valle d'Aosta, ha chiarito *"L'intervento dei mezzi di comunicazione è assolutamente necessario in questo momento nel quale si discute dei principi stessi della professione di avvocato. Quando l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato venissero meno, lo stesso cesserebbe da una parte di essere il difensore dei cittadini, così come l'articolo 24 della Costituzione prevede, ma cesserebbe anche di svolgere il proprio ruolo essenziale di garante della legalità nel processo. Questi valori democratici, proprio perché costituzionalmente essenziali alla vita civile del paese, non possono non essere condivisi dalla nostra gente ed è per questa ragione che da una parte noi combattiamo questa battaglia e dall'altra sollecitiamo tutti i mezzi di comunicazione ad aiutarci in questo"*.

Alla presentazione della campagna di comunicazione, questa mattina a Genova, sono intervenuti inoltre l'Avv. **Antonio Griffo**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari, l'Avv. **Claudio Pesce**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, l'Avv. **Mauro Tommasi**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa, l'Avv. **Aldo Prevosto**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo e l'Avv. **Ettore Alinghieri**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia.

Genova, 5 dicembre 2006

Progetto di ricerca europea finanziato dalla Commissione Europea

La Comunità Europea ha approvato in data 29 novembre 2006 il progetto "Research and e-learning on Maintenance Obligations Recovery" presentato dal Dipartimento Casaregi dell'Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Genova. Il Prof. Setgio Maria Carbone (nella qualità di project manager) ed il prof. Vincenzo Roppo, per l'Ateneo Genovese, e l'avv. Stefano Savi (in qualità di membro dello Steering Committee) per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sono i capofila dell'unico progetto in tema di diritto di famiglia attualmente approvato dalle istituzioni comunitarie e che vede, nella veste di partner, la Riga Graduate School of Law, il Consiglio Nazionale degli Avvocati di Malta e il Consiglio Nazionale degli Avvocati della Romania.

Nell'ambito di trenta proposte ricevute, la Commissione europea (Direzione Generale Giustizia, libertà e sicurezza) ha selezionato il progetto di ricerca promosso dall'Ateneo Genovese, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Genova, ritenendolo meritevole di finanziamento. Il progetto si propone l'obiettivo di analizzare criticamente i contenuti della proposta di regolamento relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM (2005) 649 def.) e, segnatamente, di verificare le ricadute del sistema di circolazione delle decisioni di condanna al pagamento del debito alimentare sugli ordinamenti interni. La ricerca si concentrerà sull'impatto della disciplina comunitaria nell'ordinamento italiano, anche alla luce della recente legge in tema di affido condiviso (legge n. 54/2006).

Riunione dei Presidenti dei Consigli degli Ordini

Roma, Palazzo del Governo Vecchio, sede del Consiglio Nazionale Forense, 16 dicembre 2006

Legittimità tariffe.

La sentenza della Corte di Giustizia 5 dicembre 2006, prevede che le tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituiscono una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza e quindi sono legittime; le esigenze di tutela del consumatore e di "buona amministrazione della giustizia", cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi.

Evocando i consumatori, la Corte esclude che il problema possa investire i clienti "non consumatori"; non sono dunque in gioco le tariffe relative ai rapporti tra avvocati e "professionisti" (cioè tra avvocati e imprese o esercenti professioni). Come si può indurre agevolmente dal testo della motivazione, quelli tra avvocati ed imprese sono rapporti in cui le parti non si trovano in una situazione di disegualianza informativa.

La Corte si preoccupa dei rapporti in cui le parti siano in una situazione di asimmetria informativa (avvocato/consumatore). A questo punto, poiché la Corte afferma il principio ma non in modo apodittico, dal momento che lo sottopone alla verifica del giudice nazionale, si deve ancora dimostrare che l'abolizione delle tariffe minime rappresenti un danno per tutti i clienti.

In ogni caso per i clienti contrattualmente più deboli si potrebbe rimediare alla asimmetria informativa offrendo tariffe più trasparenti e leggibili, obiettivo che lo stesso CNF cerca di approntare in questi giorni.

Antiriciclaggio/Corte Costituzionale belga.

Relativamente alla disciplina dell'antiriciclaggio la l'avvocato generale della Corte costituzionale belga nel sottolineare che la disciplina dell'antiriciclaggio non può essere imposta all'avvocato che svolge attività professionale (giudiziale o stragiudiziale che sia) ha stabilito che il segreto professionale dell'avvocato tutela anche l'interesse pubblico a non segnalare le operazioni sospette.

Conciliazione.

Presso il Ministero della Giustizia è aperta l'iscrizione degli Ordini agli Organismi di conciliazione, e quindi in sostanza la possibilità per gli Ordini di istituire proprie camere di conciliazione (D.M. 24 luglio 2006).

Tale iscrizione è subordinata alla titolarità di alcuni requisiti che gli Ordini già possiedono; se il singolo Ordine vuole costituire una Camera di conciliazione autonoma deve creare una nuova associazione o fondazione e rispettare i requisiti del decreto ministeriale.

Il CNF suggerisce di promuovere questa iniziativa e promuove la conoscenza della disciplina della mediazione.

Per i giovani iscritti alcuni Ordini hanno promosso corsi per la formazione di mediatori.

In particolare Alpa sottolinea che gli Avvocati hanno la competenza per svolgere il ruolo di mediatore e che gli Ordini forensi locali possono tenere i corsi di formazione dei mediatori. E' quindi auspicabile che gli Ordini istituiscano corsi di formazione, anche per non lasciare spazi alle altre professioni.

Riforma ordinamento professionale.

Alpa sarà ricevuto mercoledì 20 dicembre dal Ministro della Giustizia, il Presidente del CNF rappresenterà al Ministro che il progetto di riforma governativo è **eversivo** della struttura ordinistica, **pericoloso** in quanto consente la doppia iscrizione all'Ordine e all'Associazione, riduce la pratica ad un anno, non precisa come avverranno gli esami di ammissione alla professione, modifica la disciplina deontologica e prevede che possono entrare nelle commissioni disciplinari anche rappresentanti di altre categorie professionali. Tutto

questo è in contrasto con la disciplina e con quei principi di autonomia della professione che dobbiamo difendere.

Alpa è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Romano Prodi ma senza alcun risultato; quest'ultimo non capiva il dissenso degli avvocati e, al di là del metodo e dei contenuti, riteneva ingiustificato frenare liberalizzazioni.

Con Bersani non c'è stata alcuna possibilità di parlare e/o essere ricevuti.

Oggi si apre la stagione parlamentare e le vie potrebbero essere diverse: il particolare l'on. Pisicchio (Pres. della commissione giustizia della Camere) si è impegnato a scorporare regole per l'avvocatura dal disegno delle professioni.

Non sappiamo cosa accadrà in Senato, dove sono all'esame i progetti Calvi, Siliquini, Mantini.

Il progetto Calvi è stato sottoscritto anche da parlamentari di altri schieramenti.

I tempi, comunque, sono lunghi perché la legge di delega per la riforma delle professioni è 18 mesi.

Esami di avvocato.

Alpa ha fatto presente al Sottosegretario alla Giustizia Scotti che il trasferimento dei compiti per la correzione da un Distretto all'altro non ha dato i risultati sperati, dal momento che alcune Corti d'Appello continuano ad avere un'alta percentuale di promossi (da qualunque Distretto provengano i compiti). A tal fine il Presidente del CNF ha suggerito di superare il sistema degli scambi tra Distretti di Corte d'Appello, facendo confluire tutti i compiti a Roma, rendendo anonima la provenienza dei medesimi e poi suddividendoli, per la correzione, tra le diverse Corti d'Appello.

Sciopero/Pubblicità/Consumatori/Trasparenza tariffe.

Perplessità della maggior parte degli Ordini circa la continuazione degli scioperi e quindi occorrono misure alternative.

La pubblicità degli avvocati deve rilanciare l'immagine positiva della professione forense; gli Ordini di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta hanno promosso una campagna pubblicitaria che si potrebbe estendere a livello nazionale.

Con le associazioni consumeristiche, anche a livello locale, si possono stipulare accordi di programma volti a spiegare che l'avvocatura non ha l'obiettivo di opprimere i diritti dei consumatori ma che è a disposizione degli interessi dei consumatori. In tale senso si è suggerito di garantire la trasparenza e la conoscenza ai cittadini delle tariffe professionali. A tal fine potrebbero essere gli ordini locali a mettere a disposizione del consumatore un ufficio per fornire tali informazioni.

Il CNF suggerisce per l'anno nuovo un seminario tra avvocatura, camere di commercio e Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Codice deontologico.

Nella seduta del 14 dicembre del 2006 il CNF ha preso in considerazione la necessità di modificare alcuni articoli del Codice deontologico, così come imposto dalla c.d. Legge Bersani (entro il 31 dicembre 2006).

In particolare è allo studio l'abrogazione o la modifica di alcuni commi degli articoli 10, 17, 17 bis, 19, 35, 43 e 45.

Non appena saranno approvati se ne darà comunicazione.

Aggiornamento professionale.

Si svolgerà a Roma nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia nei giorni 15, 16 e 17 marzo 2007, il secondo congresso giuridico per l'aggiornamento forense organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.

Avv. Alessandro Barca